**N. R.G. 2016/3706**

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **3706/2016** promossa da:

, con il patrocinio dell'avv. VIDO FEDERICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PERUGINO, 9 20135 MILANOpresso il difensore avv. VIDO FEDERICO

ATTORE/I

contro

**C.T. PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROT. INT. MILANO C/O PREFETTURA UTG** (C.F. 97723970154), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
**MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 97149560589), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
**PUBBLICO MINISTERO** (C.F. .), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Luisa Vasile,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/06/2016,
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato il 15.12.2016, **nato il 8.7.1989 a Bilfu, GAMBIA,** ha svolto opposizione avverso il provvedimento datato 11.11.2015 e notificato il 16.12.2015, con cui la C.T. di Milano ha rigettato la sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria o umanitaria.
In ricorso, il difensore ha illustrato la disciplina generale in materia di protezione internazionale e la situazione del Paese di provenienza.
Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.
Il giudice, sentito il ricorrente all'udienza del 16.6.2016 ed acquisita la documentazione prodotta, ha riservato la decisione.

******

►Il ricorrente ha dichiarato in udienza: " *dinanzi alla CT del 19.10.2015 ho reso audizione in lingua mandinga ricordo e confermo quanto detto.* ***Domanda:*** *dove è nato? Sono nato in BILFU (GAMBIA) il 8.7.1989 BILFU è un paese, si trova al Centro del Gambia, non so quanti abitanti ma non è grande.* ***Domanda:*** *ha o ha avuto documenti identificativi rilasciati dal suo Paese d'origine? Risposta: avevo la CARTA IDENTITA' del GAMBIA, l'ho lasciati lì, l'ho avuta dalla Polizia del GAMBIA, io l'ho avuta a BILFU.* ***Domanda:*** *a quale gruppo etnico appartiene ed, eventualmente, di quale religione si professa? Sono di etnia mandinga e di religione musulmana. ADR. Quanto ai motivi per cui sono andato via dal GAMBIA confermo il fatto che abbiamo avuto un'aggressione perché pretendevano la proprietà della*



Firmato Da: VASILE LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dca36

*nostra casa di famiglia, mio padre è stato arrestato e poi anche io, perciò una volta liberato su cauzione sono scappato. ADR: Io non so più nulla di mio padre. ADR: l'aggressione in casa non ricordo quanto è accaduta. L'aggressore era un soggetto che si chiama e che conduceva altre persone. Io poi sono rimasto in carcere una settimana e poi sono scappato lo stesso giorno in cui mi hanno liberato dala prigione. Preciso che mi hanno rilasciato proprio per andare via dal Gambia. Sono andato via dal Gambia in OTTOBRE del 2014. Da quando sono partito a quando sono arrivato in ITALIA sono stato prima in MALI e lavoravo, poi sono andato a SABHA in Libia e lì lavoravo, e poi sono arrivato in ITALIA. ADR: Quando mi hanno rilasciato dal carcere sono scappato perché non potevo rimanere in città, in quanto ero scappato dalla prigione in modo irregolare. ADR Io non possono e non voglio tornare in Gambia perché temo di essere di nuovo posto in prigione.* ***Risposta****: attualmente non ho alcun documento da produrre. Voglio chiedere aiuto per rimanere qui in Italia per poter vivere. ADR: vado a scuola di italiano, non faccio volontariato o attività di lavoro, non ho studiato in Gambia, sto imparando qui in Italia a leggere e scrivere. Dal punto di vista della mia salute, ho sempre mal di pancia molto forti e sangue nella saliva e urine. Sono in cura all'Ospedale di Morbegno.*

ha dunque confermato, in via generale, quanto già detto riferito alla CT e, in particolare, l'episodio della sua incarcerazione a seguito di quella del padre e in conseguenza di un episodio di aggressione da parte di estranei che volevano impossessarsi della loro abitazione. Le ragioni esposte, tuttavia, oltre a non essere corroborate da alcun riscontro o elemento esterno di dimostrazione, non integrano neanche quei motivi oggettivi a sostegno di un *fumus persecutionis*, giacchè sembrano piuttosto riferibili a vicenda del tutto famigliare. In ogni caso, si tratta di un racconto di per sé generico e non agganciato ad alcun elemento concreto, e dunque non credibile. In assenza di elementi concreti, non può affermarsi un rischio oggettivo di persecuzione a carico del richiedente protezione.

Con le direttive 2004/83/CE e 2008/85/CE si è affermato il principio dell'onere probatorio condiviso, valorizzando i poteri istruttori officiosi dell'autorità decidente (che deve cooperare con l'interessato per l'accertamento delle condizioni che comportano il riconoscimento della protezione internazionale). Anche la Suprema Corte ha rilevato che il giudice deve svolgere un ruolo attivo, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile, ben potendo assumere anche d'ufficio informazioni ed acquisire documentazione necessaria e dunque esercitando un dovere di cooperazione nell'accertamento dei *fatti rilevanti* (Cass.27310/2008). La Cassazione ha esteso tale dovere di cooperazione presente per le misure tipiche del rifugio politico e della protezione sussidiaria, anche alle misure residuali di protezione umanitaria (Cass.16221/2012). Non pare tuttavia che possa ammettersi un onere di ricerca, da parte del giudice, di elementi che possano attribuire veridicità ed attendibilità alla storia personale raccontata, in questo caso da il quale si è riferito ad una vicenda non verificata e non verificabile.

*Il regime dell'onere della prova previsto dall'art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, in tema di accertamento del diritto ad ottenere una misura di protezione internazionale, va inteso nel senso che, se il richiedente non ha fornito prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova devono essere ritenuti comunque veritieri se il richiedente: a) ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) ha fornito un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi, c) le dichiarazioni rese sono coerenti, plausibili e correlate alle informazioni generali e*



Firmato Da: VASILE LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dca36

*specifiche riguardanti il caso; d) ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per ritardarla; d) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile*. (Cass.4138/2011).

Ritiene questo giudice che le ipotesi sopra indicate non ricorrano nel caso di specie, in particolare : non risulta attendibile perché eccessivamente generico il suo racconto, privo di riferimenti specifici e soggettivizzanti. Dunque, pur utilizzando (al fine di valutare l'esistenza delle condizioni che il ricorrente invoca a base delle misure tipiche) il potere-dovere d'indagine scandito dal d.lgs.25/2008 ex art.8 co.3 e quello valutativo della credibilità delle dichiarazioni del richiedente, sancito nel d.lg.251/2007 dall'art.3 con forte attenuazione dell'onere della prova, neppure in tal modo si può ritenere effettivamente ricorrente e sussistente, per un fondato timore di un rischio oggettivo di persecuzione. **La domanda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato non può trovare accoglimento.**

Le medesime considerazioni portano ad escludere la presenza di un "danno grave" (il rischio effettivo di subire un danno grave, per la protezione sussidiaria) a carico dell'interessato, ossia di una condizione tra quelle elencate (elencazione tassativa) nell'art.14 d.lgl251/2007 (corrispondente alle Direttive qualifiche del 2004 e del 2011 già sopra indicate) nelle **lettera A**) (*condanna a morte o sua esecuzione*), **lettera B)** (*tortura o altre forme di trattamento inumano o degradante*), **lettera C)** (*minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato*). Per gli stessi motivi di cui sopra, ossia la scarsa credibilità e verosimiglianza del racconto reso e dunque la non attendibilità del ricorrente, anche la richiesta di protezione sussidiaria va disattesa, non potendosi affermare fondato il timore di subire un danno grave e individuale alla vita o alla persona e, in particolare, di essere sottoposto a tortura, morte, carcerazione inumana e degradante, gravi mutilazioni permanenti (a p.2 e 3 ricorso). Non risulta dimostrato e non può affermarsi che l'interessato, in caso di rientro in GAMBIA, verrebbe senz'altro raggiunto e colpito da una grave punizione o da una ingiusta carcerazione, proprio a causa di quella situazione che ha raccontato (ossia, perché lui e suo padre sarebbero stati condotti in prigione allorchè alcuni soggetti avrebbero tentato di sottrarre loro la casa di famiglia) E' assente, cioè, quel sufficiente grado di personalizzazione del danno per la protezione sussidiaria. Inoltre, il GAMBIA non risulta oggetto di direttive UNHCR di non rimpatrio ("*situation specific papers*").
Con riferimento alla situazione generale del Paese, ossia se presenta o meno una situazione di violenza generalizzata a causa di conflitti, fonti attendibili di informazione possono essere i rapporti informativi di organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani (non invece semplici notizie di cronaca), rapporti che possono assurgere a elemento di convincimento, poiché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ormai da tempo ne riconosce la piena rilevanza ed utilizzabilità (cfr. CEDU, 28.2.2008, Saadi c. Italia).
Ebbene, la situazione attualmente presente nel Paese permette di escludere che si siano raggiunte le soglie che consentirebbero un riconoscimento della protezione sussidiaria. Infatti, con riferimento al paese di origine del ricorrente, non ricorrono le nozioni di "violenza indiscriminata" e "conflitto armato interno" elaborate dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenza *Elgafaji v. Staatsecretaris van Justitie* del 17 febbraio 2009 e *Diakitè* del 30 gennaio 2014. I rapporti internazionali più aggiornati (UCDP Conflict Encyclopedia, Amnesty International Report, Dipartimento di Stato U.S.A., UK Foreign Office) negano che tale soglia sia stata anche solo lontanamente raggiunta in Gambia.



Firmato Da: VASILE LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dca36

Mancando anche il presupposto soggettivo del grado di personalizzazione del rischio, nel senso di esposizione personale al pericolo di trattamenti inumani e degradanti (in ragione, per esempio, dell'appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.), **la domanda relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria non può trovare accoglimento.**

Ma la condizione socio-politica generale del GAMBIA, i fatti rilevanti e le correlate misure di tutela e salvaguardia della collettività, possono rilevare, tuttavia, al fine di riconoscere la tutela residuale costituita dal rilascio del permesso per ragioni umanitarie, o per ragioni comunque diverse da quelle proprie delle misure maggiori o della protezione sussidiaria quando siano correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte. Infatti, si deve procedere, anche per espressa domanda subordinata in questo senso da parte del richiedente, alla verifica delle condizioni per la **protezione umanitaria**, da intendersi generalmente connessa a particolare fragilità cui ancorare il diritto alla suddetta protezione. Essa si configura come clausola di salvaguardia, che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nei quali ricorrono comunque situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie (per esempio, pregresse esperienze traumatiche, motivi di salute, motivi di famiglia, particolari motivi per i quali l'interessato sia stato di fatto costretto a lasciare il suo Paese, assenza di legami con il Paese di origine, contesto socio-culturale diffuso che, seppur non corrispondente a conflitto armato interno, evidenzi una sostanziale impunità ed un mancato controllo sull'utilizzo di violenze diffuse, soprusi o vendette quali strumenti normali di soluzione delle controversie o, infine, quando ricorrano le condizioni per la protezione sussidiaria però limitate nel tempo…).

In particolare, il mancato riconoscimento di presupposti per le forme più ampie di protezione, non esonera dall'esaminare la domanda sotto il profilo dei seri motivi umanitari (così Cassazione 22111/2014: la Corte *non poteva omettere l'esame della domanda di protezione umanitaria, solo perché non aveva ravvisato la sussistenza delle condizioni di riconoscimento delle misure maggiori, in particolare sotto il profilo (rivelatosi erroneo) della mancanza di collegamento tra situazione soggettiva e condizione generale del paese, essendo invece tenuta a verificare se la prospettazione del quadro generale di violenza diffusa ed indiscriminata, accertato dal giudice di primo grado, fosse quanto meno idoneo, pur in mancanza del riconoscimento di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, ad integrare una situazione di vulnerabilità idonea a disporre la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di natura umanitaria, non dovendo dal ricorrente essere dedotte ragioni diverse od alternative rispetto a quelle prospettate*). E' bene premettere che il *diritto di asilo* è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione. In tal caso, il giudice ordinario, se ravvisa i requisiti per l'ottenimento di tale misura, deve procedere al riconoscimento del diritto alla tutela umanitaria e all'assunzione del provvedimento omesso dalla Commissione territoriale, consistente nella



Firmato Da: VASILE LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dca36

trasmissione degli atti al Questore, perchè provveda ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Generalmente, la tutela residuale costituita dal rilascio di permessi sostenuti da ragioni umanitarie è correlata a condizioni temporali limitate e circoscritte, come previsto dall'art. 32, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008, evidentemente inidonee ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria. Dato il carattere residuale e temporaneo della protezione umanitaria, la stessa spetta "*quando le gravi ragioni di protezione accertate, ed aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano solo temporaneamente limitate*" (Cass. 24.3.2011 n. 6879).

Così: *In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore ( Cass.24544/2011).*

La Suprema Corte ha altresì precisato che : "*Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass.4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6 del d.lgs n. 286 del 1998, è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano. Del resto, la lettura anche solo testuale dell'art. 32, terzo comma del d.lgs n. 25 del 2008 evidenzia tale diversità*" (secondo l'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998, il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possono essere adottati se ricorrono "*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ).*

Ebbene, si deve osservare che il GAMBIA presenta comunque un quadro diffuso di difficoltà nella tutela dei diritti inviolabili o addirittura di adozione di misure liberticide per assicurare l'integrità di un potere centrale assolutistico. La situazione in Gambia è sotto questo profilo critica, caratterizzata dalle limitazioni di libertà di espressione e dal "bavaglio" messo agli organi di stampa e ai partiti politici: a partire dal 2002 si sono registrati numerosi episodi di persecuzione nei confronti della stampa locale e internazionale. La legislazione varata in occasione delle ultime elezioni è fortemente limitativa della libertà di espressione e i giornalisti continuano a essere vittime di aggressioni fisiche e di omicidi: si va dall'incendio della casa del corrispondente locale della Bbc nel 2004, all'assassinio di Deida Hydara, giornalista dell'Afp e rappresentante di Reporter Senza Frontiere, nonché feroce critico dell'attuale classe dirigente, fino dalla recente denuncia fatta dall'associazione *Reporter senza frontiere* sulla scomparsa di un giornalista gambiano, Alagie Ceesay, responsabile della radio indipendente Teranga, scomparso il 2 luglio 2015 e del quale da allora non si hanno più notizie. Si registrano violazioni dei diritti umani (rapporti *Amnesty International Report* 2014/2015: Gambia; *Human Rights Watch*, 17 settembre 2015; *Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions*, *Gambia*; UN Human Rights Council), si afferma una situazione critica con specifico riferimento agli oppositori del regime o soggetti percepiti quali attivisti politici e giornalisti.

Le informazioni sul Paese del GAMBIA (tratte da http://www.refworld.org/country,,,,GMB,,571611fa15,0.html) riferiscono di abusi dei diritti



Firmato Da: VASILE LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dca36

umani, frequentemente torture, arresti arbitrari, sparizione di cittadini, restrizioni o privazioni delle libertà di riunione, comunicazione, religione….( *After a failed coup in December 2014, the government arrested an estimated 36 persons accused of involvement in an attempt to overthrow the government, as well as family members of alleged coup plotters. During the coup attempt, security forces reportedly killed three coup plotters. The government arrested and court-martialed a former army officer whom authorities shot and wounded during the coup attempt.*

*The most serious human rights abuses reported include torture, arbitrary arrest, prolonged pretrial and incommunicado detention; enforced disappearance of citizens; and government harassment and abuse of its critics. Officials routinely used various methods of intimidation to retain power.*

*Other reported human rights abuses included poor prison conditions; denial of due process; restrictions on privacy and freedoms of speech, press, assembly, and practice of religion; corruption; violence against women and girls, including female genital mutilation/cutting (FGM/C); early and forced marriage; trafficking in persons, including child prostitution; discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex (LGBTI) individuals; and child labor).*

Verificato che in GAMBIA permane un clima generale di instabilità, insicurezza, violenza diffusa ed indiscriminata, nonchè pratiche o trattamenti inumani e degradanti e che, in particolare, non pare efficace il controllo per impedire l'esercizio e la diffusione di tali pratiche, vi sono seri motivi di carattere umanitario per concedere protezione al ricorrente.

Fintanto che permanga tale grave compromissione delle libertà fondamentali dell'individuo e- per quanto maggiormente è invocabile nel caso di specie- la libertà di espressione, opinione politica, libertà di professione di fede, vi sono seri motivi di **carattere umanitario** che consentono la protezione umanitaria di e che impongono di prevenire il suo rimpatrio. In particolare, il ricorrente è giunto in Italia fin da gennaio 2015; sta frequentando un corso di italiano e sta imparando solo qui a leggere e scrivere. Inoltre, ha dichiarato di avere problemi di salute e di essere in cura presso l'Ospedale di Morbegno (in realtà il legale –al quale era stato assegnato un termine di giorni 7 per deposito della certificazione medica- non ha fatto pervenire né documentazione né alcuna nota di motivazione a tale inottemperanza).

►La mancata costituzione dell'amministrazione statale convenuta esonera dal pronunciare sulle spese.

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

riconosce a nato in **GAMBIA il 8.7.1989** la **protezione umanitaria** ex art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98 ai fini del rilascio del relativo permesso di soggiorno nel territorio italiano;

ordina la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;

dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, comunicata al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano e sia comunicata al Pubblico Ministero;

provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

Milano, 25 luglio 2016

Il Giudice
dott. Luisa Vasile



Firmato Da: VASILE LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dca36

**N. R.G. 2016/3696**

**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

PROTEZIONE INTERNAZIONALE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **3696/2016** promossa da:

con il patrocinio dell'avv. VIDO FEDERICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA PERUGINO, 9 20135 MILANOpresso il difensore avv. VIDO FEDERICO

ATTORE/I

contro

**C.T. PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROT. INT. MILANO C/O PREFETTURA UTG** (C.F. 97723970154), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
**MINISTERO DELL'INTERNO** (C.F. 97149560589), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
**PUBBLICO MINISTERO** (C.F. .), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. Luisa Vasile,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/06/2016,
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso depositato il 15.12.2016, **nato il 17.5.1992 in Barakunda, GAMBIA,** ha svolto opposizione avverso il provvedimento datato 10.11.2015 e notificato il 16.11.2015, con cui la C.T. di Milano ha rigettato la sua domanda di riconoscimento di status di rifugiato o di protezione sussidiaria o umanitaria.
In ricorso, ribadita la vicenda personale del ricorrente, sono state evidenziate le condizioni del Paese d'origine, a sostegno della richiesta di protezione.
Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio.
Il giudice, sentito il ricorrente all'udienza del 9.6.2016 ed acquisita la documentazione prodotta, ha riservato la decisione.

******

►il ricorrente ha così dichiarato in udienza: "*Confermo le dichiarazioni rese innanzi alla commissione in data 19.10.2015." Domanda: "perché si è allontanato dal suo paese di origine?" Risposta: mio padre era in prigione, l'hanno liberato ma sono venuti a ricercarlo dopo qualche giorno ma mio padre era scappato dal Paese e perciò hanno arrestato me per 4 giorni, poi sono riuscito a scappare. Mi riporto a quanto ho già detto alla CT, confermo il racconto che ho già fatto. ADR: io mi chiamo come ho già detto alla CT. ADR: adesso mio padre non so dove sia. ADR mio padre è scappato perché voleva sfuggire prima che lo arrestassero. ADR. Il Governo in GAMBIA*



Firmato Da: VASILE LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dca36

*vuole imporre giorni ed ore per pregare, mentre mio padre voleva seguire quello che dice il CORANO e pregare quando dice il CORANO, perciò volevano arrestarlo perché non voleva seguire gli ordini del Governo. ADR. Quando mio padre era in carcere io ho pagato la cauzione perché fosse liberato ma siccome io avevo dato dei soldi ai poliziotti per poter scappare io, allora mi hanno arrestato accusandomi di corruzione. Adr: preciso che io sono stato arrestato quando ho fatto liberare mio padre dietro pagamento, ma mia padre è scappato perciò mi hanno ritenuto responsabile.* ***ADR:*** *io non posso tornare in GAMBIA* ***perché*** *sicuramente mi arresterebbero e potrebbero uccidermi.* ***ADR:*** *io non so se a BAROKUNDA dove sono nato o nei dintorni ci siano guerre o violenze. ADR: io non ho mai visto guerre. ADR: il solo problema che ho incontrato è quello relativo a mio padre, per il resto la vita lì è normale.* ***Domanda:*** *ha o ha avuto documenti identificativi rilasciati dal suo Paese d'origine? Risposta: avevo la carta di identità che però mi hanno trattenuto quando ho pagato la cauzione per mio padre.* ***Domanda:*** *a quale gruppo etnico appartiene e, eventualmente, di quale religione si professa? Sono mandingo e di religione musulmana.*

L'esame del richiedente si presenta assolutamente contraddittorio, affermando egli dapprima di essere stato arrestato perché accusato di aver corrotto i poliziotti per poter fuggire dal carcere; poi di essere stato arrestato perché, avendo fatto liberare dalla prigione il padre dietro pagamento per la liberazione, ma essendo quello fuggito, allora sarebbe stato ritenuto responsabile di tale fuga ed è stato arrestato. In sostanzail ricorrente attribuisce due diverse motivazioni per il suo arresto, motivazioni che, per quanto occasionate da una medesima circostanza (arresto del padre) sono però del tutto in contraddizione tra loro (accusa di corruzione, arresto per aver offerto garantito per la liberazione del padre, poi invece fuggito). E' pertanto da escludere coerenza, veridicità e persuasività nel racconto reso dal ricorrente e, di conseguenza, la credibilità del motivo prospettato a sostegno della richiesta di protezione internazionale. Il racconto reso non è, nel suo complesso, connotato da attendibilità. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, occorre, difatti, che i fatti narrati siano *veritieri*, *coerenti e plausibili* e non in contraddizione con le informazioni generali specifiche e pertinenti al caso (Cass.4138/2011).

Con le direttive 2004/83/CE e 2008/85/CE si è affermato il principio dell'onere probatorio condiviso, valorizzando i poteri istruttori officiosi dell'autorità decidente (che deve cooperare con l'interessato per l'accertamento delle condizioni che comportano il riconoscimento della protezione internazionale). Anche la Suprema Corte ha rilevato che il giudice deve svolgere un ruolo attivo, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile, ben potendo assumere anche d'ufficio informazioni ed acquisire documentazione necessaria e dunque esercitando un dovere di cooperazione nell'accertamento dei *fatti rilevanti* (Cass.27310/2008). La Cassazione ha esteso tale dovere di cooperazione presente per le misure tipiche del rifugio politico e della protezione sussidiaria, anche alle misure residuali di protezione umanitaria (Cass.16221/2012).

Tuttavia, pur utilizzando (al fine di valutare l'esistenza delle condizioni che il ricorrente invoca a base delle misure tipiche) il potere-dovere d'indagine scandito dal d.lgs.25/2008 ex art.8 co.3 e quello valutativo della credibilità delle dichiarazioni del richiedente, sancito nel d.lg.251/2007 dall'art.3 con forte attenuazione dell'onere della prova, neppure in tal modo si può ritenere effettivamente ricorrente e sussistente, per un fondato timore di un rischio oggettivo di persecuzione. **La domanda relativa al riconoscimento dello status di rifugiato non può trovare accoglimento.**

Le medesime considerazioni portano ad escludere la presenza di un "danno grave" (il rischio effettivo di subire un danno grave, per la protezione sussidiaria) a carico dell'interessato, ossia di una



Firmato Da: VASILE LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dca36

condizione tra quelle elencate (elencazione tassativa) nell'art.14 d.lgl251/2007 (corrispondente alle Direttive qualifiche del 2004 e del 2011 già sopra indicate) nelle **lettera A**) (*condanna a morte o sua esecuzione*), **lettera B)** (*tortura o altre forme di trattamento inumano o degradante*), **lettera C)** (*minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato*). Per gli stessi motivi di cui sopra, ossia la scarsa credibilità e verosimiglianza del racconto reso e dunque la non attendibilità del ricorrente, anche la richiesta di protezione sussidiaria va disattesa, non potendosi affermare fondato il timore di subire un danno grave e individuale alla vita o alla persona e, in particolare, di essere sottoposto a tortura, morte, carcerazione inumana e degradante, gravi mutilazioni permanenti (a p.2 e 3 ricorso). Non risulta dimostrato e non può affermarsi che l'interessato, in caso di rientro in GAMBIA, sarebbe raggiunto e colpito da grave punizione a specifico a motivo della situazione personale che ha raccontato (ossia, per aver pagato la scarcerazione del padre). E' assente, cioè, quel sufficiente grado di personalizzazione del danno per la protezione sussidiaria. Inoltre, il GAMBIA non risulta oggetto di direttive UNHCR di non rimpatrio ("*situation specific papers*").
Con riferimento alla situazione generale del Paese, ossia se presenta o meno una situazione di violenza generalizzata a causa di conflitti, fonti attendibili di informazione possono essere i rapporti informativi di organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani (non invece semplici notizie di cronaca), rapporti che possono assurgere a elemento di convincimento, poiché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ormai da tempo ne riconosce la piena rilevanza ed utilizzabilità (cfr. CEDU, 28.2.2008, Saadi c. Italia).
Ebbene, la situazione attualmente presente nel Paese permette di escludere che si siano raggiunte le soglie che consentirebbero un riconoscimento della protezione sussidiaria. Infatti, con riferimento al paese di origine del ricorrente, non ricorrono le nozioni di "violenza indiscriminata" e "conflitto armato interno" elaborate dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenza *Elgafaji v. Staatsecretaris van Justitie* del 17 febbraio 2009 e *Diakitè* del 30 gennaio 2014. I rapporti internazionali più aggiornati (UCDP Conflict Encyclopedia, Amnesty International Report, Dipartimento di Stato U.S.A., UK Foreign Office) negano che tale soglia sia stata anche solo lontanamente raggiunta in Gambia.
Mancando anche il presupposto soggettivo del grado di personalizzazione del rischio, nel senso di esposizione personale al pericolo di trattamenti inumani e degradanti (in ragione, per esempio, dell'appartenenza ad una comunità, ad un gruppo sociale, ad un genere, ad una fazione religiosa o politica etc.), **la domanda relativa al riconoscimento della protezione sussidiaria non può trovare accoglimento.**

Ma la condizione socio-politica generale del GAMBIA, i fatti rilevanti e le correlate misure di tutela e salvaguardia della collettività, possono rilevare, tuttavia, al fine di riconoscere la tutela residuale costituita dal rilascio del permesso per ragioni umanitarie, o per ragioni comunque diverse da quelle proprie delle misure maggiori o della protezione sussidiaria quando siano correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte. Infatti, si deve procedere, anche per espressa domanda subordinata in questo senso da parte del richiedente, alla verifica delle condizioni per la **protezione umanitaria**, generalmente intesa connessa a particolare fragilità cui ancorare il diritto alla suddetta protezione. Essa si configura come clausola di salvaguardia, che consente l'autorizzazione al soggiorno in tutti quei casi concreti che non trovano una compiuta corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, ma nei quali ricorrono comunque situazioni meritevoli di tutela per ragioni umanitarie (per esempio, pregresse esperienze traumatiche, motivi di salute, motivi di famiglia, particolari motivi per i quali l'interessato sia stato di fatto costretto a lasciare il suo Paese, assenza di legami con il Paese di origine, contesto socio-culturale diffuso che, seppur non corrispondente a conflitto armato



Firmato Da: VASILE LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dca36

interno, evidenzi una sostanziale impunità ed un mancato controllo sull'utilizzo di violenze diffuse, soprusi o vendette quali strumenti normali di soluzione delle controversie o, infine, quando ricorrano le condizioni per la protezione sussidiaria però limitate nel tempo…) .

In particolare, il mancato riconoscimento di presupposti per le forme più ampie di protezione, non esonera dall'esaminare la domanda sotto il profilo dei seri motivi umanitari (così Cassazione 22111/2014: la Corte *non poteva omettere l'esame della domanda di protezione umanitaria, solo perché non aveva ravvisato la sussistenza delle condizioni di riconoscimento delle misure maggiori, in particolare sotto il profilo (rivelatosi erroneo) della mancanza di collegamento tra situazione soggettiva e condizione generale del paese, essendo invece tenuta a verificare se la prospettazione del quadro generale di violenza diffusa ed indiscriminata, accertato dal giudice di primo grado, fosse quanto meno idoneo, pur in mancanza del riconoscimento di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente, ad integrare una situazione di vulnerabilità idonea a disporre la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di natura umanitaria, non dovendo dal ricorrente essere dedotte ragioni diverse od alternative rispetto a quelle prospettate*).

E' bene premettere che il *diritto di asilo* è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo "status" di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, terzo comma, Cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione. In tal caso, il giudice ordinario, se ravvisa i requisiti per l'ottenimento di tale misura, deve procedere al riconoscimento del diritto alla tutela umanitaria e all'assunzione del provvedimento omesso dalla Commissione territoriale, consistente nella trasmissione degli atti al Questore, perchè provveda ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Generalmente, la tutela residuale costituita dal rilascio di permessi sostenuti da ragioni umanitarie è correlata a condizioni temporali limitate e circoscritte, come previsto dall'art. 32, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008, evidentemente inidonee ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria. Dato il carattere residuale e temporaneo della protezione umanitaria, la stessa spetta "*quando le gravi ragioni di protezione accertate, ed aventi gravità e precisione pari a quelle sottese alla tutela maggiore, siano solo temporaneamente limitate*" (Cass. 24.3.2011 n. 6879).

Così: *In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore ( Cass.24544/2011).*

La Suprema Corte ha altresì precisato che : "*Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass.4139 del 2011; 6879 del 2011; 24544 del 2011), la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori. Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria ex art. 5, comma 6 del d.lgs n. 286 del 1998, è il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano. Del resto, la lettura anche solo testuale dell'art. 32, terzo comma del d.lgs n. 25 del 2008 evidenzia tale diversità*" (secondo l'art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998, il rifiuto o la revoca del permesso di



Firmato Da: VASILE LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dca36

soggiorno non possono essere adottati se ricorrono "*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano ).*

Ebbene, si deve osservare che il GAMBIA presenta una diffusa difficoltà di tutela dei diritti inviolabili o addirittura l'adozione di misure liberticide per assicurare l'integrità di un potere centrale assolutistico. La situazione in Gambia è sotto questo profilo critica, caratterizzata dalle limitazioni di libertà di espressione e dal "bavaglio" messo agli organi di stampa e ai partiti politici: a partire dal 2002 si sono registrati numerosi episodi di persecuzione nei confronti della stampa locale e internazionale. La legislazione varata in occasione delle ultime elezioni è fortemente limitativa della libertà di espressione e i giornalisti continuano a essere vittime di aggressioni fisiche e di omicidi: si va dall'incendio della casa del corrispondente locale della Bbc nel 2004, all'assassinio di Deida Hydara, giornalista dell'Afp e rappresentante di Reporter Senza Frontiere, nonché feroce critico dell'attuale classe dirigente, fino dalla recente denuncia fatta dall'associazione *Reporter senza frontiere* sulla scomparsa di un giornalista gambiano, Alagie Ceesay, responsabile della radio indipendente Teranga, scomparso il 2 luglio 2015 e del quale da allora non si hanno più notizie. Si registrano violazioni dei diritti umani (rapporti *Amnesty International Report* 2014/2015: Gambia; *Human Rights Watch*, 17 settembre 2015; *Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions*, *Gambia*; UN Human Rights Council), si afferma una situazione critica con specifico riferimento agli oppositori del regime o soggetti percepiti quali attivisti politici e giornalisti.

Le informazioni sul Paese del GAMBIA (tratte da http://www.refworld.org/country,,,,GMB,,571611fa15,0.html) riferiscono di abusi dei diritti umani, frequentemente torture, arresti arbitrari, sparizione di cittadini, restrizioni o privazioni delle libertà di riunione, comunicazione, religione….( *After a failed coup in December 2014, the government arrested an estimated 36 persons accused of involvement in an attempt to overthrow the government, as well as family members of alleged coup plotters. During the coup attempt, security forces reportedly killed three coup plotters. The government arrested and court-martialed a former army officer whom authorities shot and wounded during the coup attempt.*

*The most serious human rights abuses reported include torture, arbitrary arrest, prolonged pretrial and incommunicado detention; enforced disappearance of citizens; and government harassment and abuse of its critics. Officials routinely used various methods of intimidation to retain power.*

*Other reported human rights abuses included poor prison conditions; denial of due process; restrictions on privacy and freedoms of speech, press, assembly, and practice of religion; corruption; violence against women and girls, including female genital mutilation/cutting (FGM/C); early and forced marriage; trafficking in persons, including child prostitution; discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex (LGBTI) individuals; and child labor).*

Verificato che in GAMBIA permane un clima generale di instabilità, insicurezza, violenza diffusa ed indiscriminata, nonchè pratiche o trattamenti inumani e degradanti e che, in particolare, non pare efficace il controllo per impedire l'esercizio e la diffusione di tali pratiche, vi sono seri motivi di carattere umanitario per concedere protezione al ricorrente.

Fintanto che permanga tale grave compromissione delle libertà fondamentali dell'individuo e- per quanto maggiormente è invocabile nel caso di specie- la libertà di espressione, opinione politica, libertà di professione di fede, vi sono seri motivi di carattere umanitario che consentono la protezione umanitaria di e che impongono di prevenire il suo rimpatrio. In particolare, il ricorrente è giunto in Italia fin dal dicembre 2014, ha lasciato il Paese d'origine nel 2013, ha dunque ormai trascorso molti anni lontano dal Gambia e dalla sua famiglia, un rientro non lo aiuterebbe a colmare lo sradicamento ormai avvenuto e non darebbe prospettive di vita migliore.

►La mancata costituzione dell'amministrazione statale convenuta esonera dal pronunciare sulle spese.



Firmato Da: VASILE LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dca36

**P.Q.M.**

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

riconosce a nato in **GAMBIA il 17.5.1992** , la **protezione umanitaria** ex art. 5, comma 6, del D.Lgs. 286/98 ai fini del rilascio del relativo permesso di soggiorno nel territorio italiano;

ordina la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;

dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, comunicata al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano e sia comunicata al Pubblico Ministero;

provvede con separato decreto ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.

Si comunichi.

Milano, 25 luglio 2016

Il Giudice
dott. Luisa Vasile



Firmato Da: VASILE LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: dca36

R.G.. n.19491/16

Tribunale di Milano
Sezione Prima Civile

Il Giudice del Tribunale di Milano dott.ssa Loretta Dorigo in funzione di giudice monocratico ha pronunciato ex art. 702 bis c.p.c. la seguente

Ordinanza

nella causa civile iscritta al n. 19491/2016 R.G. promossa
da
nato il 17.5.92, in Sarak Vivas, Gambia,rappresentato e difeso per delega in atti dall'avv. VIDO FEDERICO del foro di Milano, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Milano, via Perugino 9

ricorrente/opponente

contro

Ministero Dell'interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale Presso La Prefettura U.T.G. Di Milano

resistente/opposto

Oggetto: ricorso ex art. 35 D.L.vo 25/2008, come modificato dall'art. 19 D. L.gs. n. 150/2011, per il riconoscimento del diritto di protezione internazionale.

Conclusioni precisate dal procuratore del ricorrente come da ricorso introduttivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I

Con rituale ricorso ex art. 35 D.L.vo n.25 del 2008, come modificato dall'art. 19 D. L.gs. n. 115/2011, adiva l'intestato Tribunale proponendo opposizione avverso il provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla competente Commissione territoriale.

L'opponente esponeva che la Commissione territoriale aveva erroneamente respinto la domanda di protezione internazionale pur ricorrendo i presupposti previsti per il suo accoglimento dalla Convenzione di Ginevra del 28/7/1951, ratificata dall'Italia con legge n. 722/54 e dal relativo protocollo adottato a New York il 31/1/1967, nonché dal D.L.vo n.251 del 2007; concludeva chiedendo di annullare il provvedimento impugnato riconoscendo il suo diritto alla protezione internazionale ovvero, in subordine, alla protezione sussidiaria o umanitaria.

L'Amministrazione statale convenuta non riteneva di costituirsi.

All'udienza del 21.9.16 si procedeva all'interrogatorio libero del ricorrente e il giudicante rimetteva la causa in decisione sulla precisazione delle conclusioni formulata dal ricorrente come in epigrafe.

II

L'opposizione è stata tempestivamente proposta con ricorso ex art. 35 D.Lvo n.25 del 2008 depositato telematicamente in data 2.4.16, avverso il provvedimento di diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla competente Commissione Territoriale il 13.1.16 comunicato al ricorrente il 4.3.16.

Risulta dunque rispettato il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto previsto dal comma 1 del citato art. 35 a pena di inammissibilità dell'opposizione, che si



Firmato Da: DORIGO LORETA M.G. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deaf5

svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle forme del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c., secondo l'espresso richiamo contenuto nel citato art. 19 D. L.gs. n. 150/2011, modificativo dell'art. 35 D.Lvo 25/2008.
Va premesso che la presente opposizione non si atteggia come un'impugnazione tecnicamente intesa, poiché l'autorità giudiziaria adita a seguito del diniego della domanda di riconoscimento di protezione internazionale non è vincolata ai motivi di opposizione ed è chiamata ad un completo riesame nel merito della domanda, inizialmente inoltrata in sede amministrativa.
Va ricordato in premessa che il D.Lvo n.251 del 2007 disciplina, in attuazione della direttiva 2004/83/CE, il riconoscimento allo straniero della qualifica di rifugiato o del diritto alla protezione sussidiaria in base ai principi già contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95). L'art. 2 del citato D.Lvo 251/2007 definisce rifugiato il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10*" (lett. e dell'art. 2), mentre persona ammissibile alla protezione sussidiaria è il "*cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*" (lett. g dell'art 2), sempre che non ricorra una delle ragioni di esclusione della protezione sussidiaria previste dall'art. 16. A norma dell'art. 14 del medesimo D.L.vo, "*ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*".
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, requisito essenziale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato è il fondato timore di persecuzione personale e diretta nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate; il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente provare anche in via indiziaria la credibilità dei fatti da esso segnalati (Cass. S.U. n.27310/2008). La Suprema Corte ha altresì precisato al riguardo che "*presupposti per il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico sono la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e la correlazione di questa con la specifica posizione del richiedente, senza che la prima possa fondarsi sul ricorso al notorio e che possa ricavarsi sillogisticamente la seconda dalla prima, rilevando, invece, la situazione persecutoria di chi (per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita) rischi verosimilmente specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale*" (in tal senso Cass. 20/12/2007 n. 26822).
Nel caso in esame, la competente Commissione Territoriale ha respinto la domanda di protezione internazionale avanzata dal ricorrente, ritenendo che le dichiarazioni rese da quest'ultimo fossero poco credibili e che non fosse effettivo il lamentato rischio di incarcerazione in caso di rimpatrio.
raggiungeva l'Italia nel 2015 e presentava domanda di protezione internazionale.
All'audizione resa davanti alla Commissione territoriale, il giorno 13.1.16, il ricorrente dichiarava di essere cittadino gambiano, di non aver frequentato la scuola e di aver lavorato come venditore ambulante. Riferiva di essere orfano di entrambi i genitori e di aver vissuto dallo zio a Bagnaka.



Firmato Da: DORIGO LORETA M.G. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deaf5

Raccontava che, quando era ospite dallo zio, la cugina si era invaghita di lui e per questo aveva lasciato il marito. Lo zio, ritenendolo responsabile dei problemi che ne erano seguiti, aveva cominciato a seviziarlo, picchiandolo prima con una corda e poi rinchiudendolo per giorni in una stanzetta buia. Raccontava di essere riuscito a scappare approfittando del fatto che la porta della camera era rimasta semiaperta per far passare il cibo.
L'autorità amministrativa con provvedimento del 13.1.16 rigettava la domanda di protezione, in quanto riteneva poco verosimile il racconto reso da e comunque non sussistenti i presupposti di cui al d.lgs. 251/2007.
presentava ricorso all'A.G.O. e nell'interrogatorio libero reso davanti al Giudice dichiarava che lo zio lo aveva anche fatto incarcerare in una prigione dello stato Gambiano, da cui era poi riuscito ad evadere. Aggiungeva altresì trovarsi molto bene in Italia, di essere impegnato in attività di volontariato e di avere la possibilità di lavorare in un supermercato, una volta entrato in possesso del permesso di soggiorno.
In tale sede il difensore del richiedente depositava documentazione integrativa relativa alle attuali condizioni del richiedente.
Tanto premesso, a prescindere dalla situazione socio-politica esistente nel Paese di origine, bisogna rilevare quanto segue.
In via preliminare, va riscontrato che le allegazioni difensive si fondano sostanzialmente su fatti non riconducibili ad atti di persecuzione come normativamente definiti, bensì a meri contrasti di natura familiare, legati alla relazione intrapresa dal richiedente con una parente, non integranti attività persecutorie ai sensi di legge.
Quanto al rischio di incarcerazione per la causa descritta dal ricorrente, vale sottolineare che tale circostanza di per sé non involge lo *status* di rifugiato meritevole di protezione internazionale, mancando le condizioni discriminatorie richieste per tale forma di protezione, nonché la presenza di atti persecutori.
Per contro, quello stesso rischio di incarcerazione consentirebbe, in astratto, il riconoscimento della protezione sussidiaria, atteso che l'incarcerazione esporrebbe il richiedente al rischio di subire un danno grave ai sensi della lett. b dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007 a causa delle condizioni delle carceri in Gambia considerate assolutamente disumane e preoccupanti ( Rapporto annuale Amnesty International 2015-2016 disponibile su ; Country Reports on Human Rights Practices – The Gambia, 2015 pubblicato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, disponibile su ).
Il racconto del richiedente, tuttavia, non risulta scevro da contraddizioni, poichè dinanzi alla CT aveva riferito di essere stato seviziato dallo zio che lo teneva chiuso in una stanza, mentre dinanzi all'AGO aveva aggiunto di essere stato incarcerato, fatto grave e importante, non rappresentato all'Amministrazione; le dichiarazioni sul punto erano poi confuse e prive della necessaria articolazione, posto che il ricorrente non era in grado di indicare nemmeno l'anno e la durata dell'asserita permanenza in carcere; da ultimo, si osserva che le dichiarazioni rese erano del tutto sfornito di prove, di talchè non può neppure ritenersi identifica, neppure sommariamente, la specifica accusa per la quale sarebbe stato incarcerato.
Le lacune evidenziate dalla Commissione territoriale non possono, dunque, dirsi colmate nella presente sede processuale.
Non sussistono quindi le condizioni richieste dalla legge per la concessione dello *status* di rifugiato, nemmeno nella forma più attenuata della protezione sussidiaria, come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato.
Quanto alla domanda dispiegata in via di estremo subordine, ritiene il giudicante che le allegate condizioni personali del ricorrente fondino, per contro, il riconoscimento della protezione umanitaria.
Il soggetto appare, ad oggi, bene inserito nel tessuto sociale: come emerge dalle allegazioni versate in atti, svolto attività di volontariato per una casa di riposo del Comune di Morbegno, ricevendo anche il ringraziamento da parte delle autorità locali (cfr. missiva del Sindaco in atti); ha la prospettiva di essere assunto presso un supermercato qualora gli venga rilasciato il premesso di



Firmato Da: DORIGO LORETA M.G. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deaf5

soggiorno; ha frequentato, con esito positivo, un corso di lingua italiana ( livello A1) ; inoltre, non ha problemi a relazionarsi con altri rifugiati e cerca di inserirsi nella comunità.
Le attuali condizioni di vita di avuto riguardo anche delle attuali prospettive lavorative e relazionali, da contrapporsi alle condizioni di criticità personale in cui verrebbe a trovarsi in caso di rientro in Gambia, costituiscono un valido motivo di carattere umanitario, fondante il riconoscimento della protezione da ultimo richiesta.
Il ricorso proposto deve, dunque, trovare accoglimento in relazione alla domanda da ultimo esaminata.
La mancata costituzione dell'Amministrazione convenuta esonera dal pronunciare sulle spese.
Da ultimo si osserva che l'ordine degli Avvocati ha rigettato l'istanza di ammissione del ricorrente al g.p.; osserva il giudicante che il provvedimento non può essere condiviso, avendo la Difesa svolto attività difensiva con esito positivo, evenienza prevedibile *ab origine*. Ne deriva la revoca del provvedimento di diniego, come da richiesta formulata in udienza, con conseguente ammissione di al beneficio e separata liquidazione dei compensi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 35 D.L.vo n.25 del 2008, come modificato dall'art. 19 D. L.gs. n. 115/2011 proposta da , *contrariis reiectis*,in parziale accoglimento del ricorso:
-accerta i requisiti per il riconoscimento della protezione umanitaria in favore del ricorrente;
-ammette al patrocinio a spese dello Stato;
-rigetta ogni altra domanda dispiegata in atti;
-nulla per le spese.
Milano, il 28.9.2016 Il Giudice



Firmato Da: DORIGO LORETA M.G. Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deaf5